



**COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

ORDINANZA N. 15 DEL 26.07.2018

Divieto temporaneo di balneazione

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 14/2018 relativa al divieto temporaneo di balneazione, emessa a fini cautelativi, nel tratto di mare fino a mt 100 ad est dalla foce del torrente Sant'Elia;

VISTI gli accertamenti effettuati dal Dipartimento ARPACAL Dipartimento di Reggio Calabria - Servizio Laboratorio bionaturalistico in data 3.07.2018 con esito favorevole alla balneazione, acquisita al prot. N. 20236 del 26.07.2018;

VISTA la nota PEC, acquisita al prot. 20428 del 26/07/2018 e trasmessa al Sindaco in pari data, del Laboratorio privato GREENLAB di Dr. Romeo, con sede in Reggio Calabria, con la quale vengono comunicati i rapporti di prova e i giudizi di conformità delle acque di balneazione al decreto 30.03.2010 A/Dlgs. 116/08 sui campioni prelevati il giorno 20/07/2018;

DATO ATTO che risultano non conformi le acque di balneazione prelevate presso: 1) Fiumara S.Elia; 2) Via Colombo Lido Giare; 3) sottopasso Checco T. Evoli ; 3) torrente Tuccio, mentre risultano di qualità eccellente le acque prelevate presso: 1) Stazione Annà; 2) sottopasso vicino lido Caribe; 3) fiumara Tabacco; 4) prossimità Chiesa; 5) sottopasso Marina I° sottopasso; 6) sottopasso II° Pilati, 7) III° Pilati; 8) sottopasso confine Melito a SUD e di qualità buona le acque prelevate presso il sottopasso Rumbolo;

VISTA la comunicazione a firma del custode giudiziario Geometra Nicola MINNITI, prot.nr 18833 del 10/07/2018 con la quale dispone alla ditta GOST S.P.A. a bonificare tutti gli arenili, sottopassi e valloni interessati dai suddetti inconvenienti e preso atto della cessata emergenza per fuoriuscita di liquame fognario sin dalla data di giovedì 05.07.2018;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato comunicato alcun esito rispetto alla bonifica richiesta;

RAVVISATA, per quanto sopra, l'inderogabile necessità di escludere temporaneamente dalla balneazione, dal prelievo di acque di mare e dalla frequentazione dell'arenile nei tratti di mare compresi fino a mt 100 ad est della 1) Fiumara S.Elia; e fino a mt 100 ad Est e ad Ovest nei tratti di mare di: 2) Via Colombo Lido Giare; 3) sottopasso Checco T. Evoli ; 3) torrente Tuccio, fino alla comunicazione di rientro nei limiti precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTA la mancanza di comunicazione e di relazione da parte dell'Ufficio Tecnico e del custode giudiziario dopo l'Ordinanza n.14/2018 e precedenti;

ORDINA

Con effetto immediato, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare compresi:

- fino a mt 100 ad est della 1) Fiumara S.Elia;

e fino a mt 100 ad Est e ad Ovest nei tratti di mare di:

2) Via Colombo Lido Giare; 3) sottopasso Checco T. Evoli ; 3) torrente Tuccio, fino alla comunicazione di rientro nei limiti precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 650 del codice penale;

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune e la sua diffusione per la più ampia conoscenza;
- all'Ufficio Tecnico Manutentivo - Settore Ambiente del Comune di Melito di Porto Salvo, nonché al custode giudiziario dell'impianto di depurazione e connesse stazioni di sollevamento Geom. Nicola Minniti, per quanto di competenza, che provveda al posizionamento dei cartelli di divieto nei tratti interessati, effettuando inoltre, tutti gli adempimenti utili e necessari nei punti oggetto di sversamento, anche ricorrendo alla procedura di somma urgenza, trattandosi di materia attinente la salute pubblica e privata, o qualsivoglia procedura prevista dalle leggi vigenti, sia per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione e delle connesse stazioni di sollevamento, sia per la bonifica dell'ambiente, relazionando in merito nell'immediato della presente notifica;
- all'Ufficio Tecnico Manutentivo - Settore Ambiente del Comune di Melito di Porto Salvo, nonché al custode giudiziario dell'impianto di depurazione e connesse stazioni di sollevamento Geom. Nicola Minniti, per quanto di competenza, che provvedano all'attivazione di tutte le procedure di contestazione e di addebito a carico della ditta appaltatrice;

- di effettuare tre cicli di prelievo a distanza di gg. 3 in prossimità dei punti critici e nell'impianto di depurazione di Via Notaro;

DISPONE INFINE

la trasmissione per quanto di competenza, di copia del presente atto alla Polizia Locale di Melito di Porto Salvo, alla Delegazione Spiagge di Melito di Porto Salvo, al Comando dei Carabinieri - Reparto Forestale di Melito di Porto Salvo, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Condofuri Marina, alla Compagnia Guardia di Finanza di Melito di Porto Salvo, alla Compagnia Carabinieri Melito di Porto Salvo, all'ASP di Reggio Calabria - Ufficio Igiene e Salute Pubblica di Melito di Porto Salvo, all'ARPACAL di Reggio Calabria;

PRECISA

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Melito di Porto Salvo, Li 27/07/2018



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Salvatore MEDURI